

TRATTA DI ESSERI UMANI E SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO IN AGRICOLTURA:
IL CASO DEI «BOSCHETARI»
NELLE SERRE DEL RAGUSANO

di Letizia Palumbo
(Research fellow, European University Institute (EUI)- Firenze;
Docente di Urban and Migration Studies, DEMS – Università di Palermo)

1. Il caso

Nel settembre del 2017, un cittadino rumeno si presentava presso gli Uffici della Questura di Ragusa denunciando di essere vittima di grave sfruttamento ad opera di un connazionale. L'uomo offriva un agghiacciante narrato delle modalità del suo trasferimento in Italia e forniva dettagli sull'attività lavorativa e sulle dure e degradanti condizioni in cui era costretto a lavorare, riferendo inoltre che altri suoi connazionali subivano le stesse forme di sfruttamento.

Le dichiarazioni del cittadino rumeno, corroborate dalle dichiarazioni di un altro connazionale e dalle acquisizioni di atti e prove relative ad un altro procedimento pendente presso la stessa, determinavano l'avvio di un'attività di indagine presso la Procura di Ragusa per il reato di cui all'articolo 603 bis del

codice penale ovvero «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro».

Dall'attività di indagine tuttavia emergevano indizi relativi al delitto di «tratta degli esseri umani» di competenza della DDA di Catania. In particolare, lo sviluppo dell'attività di indagine permetteva di ricostruire l'esistenza di un gruppo criminale finalizzato alla tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento lavorativo e composto da cittadini di nazionalità rumena, dimoranti in Italia e Romania. Il sodalizio criminale reclutava connazionali in Romania, convincendoli a trasferirsi in Italia, prospettando loro un impiego come braccianti agricoli con una retribuzione regolare. Molte delle persone reclutate, tra le quali anche minori, si trovavano in condizioni di vulnerabilità ed estremo bisogno, con un livello molto basso di istruzione. Da qui il termine «boschetari», ovvero senzate,

persone prive di tutto e quindi disposte a tutto, anche ad accettare condizioni di vita e di lavoro degradanti.

Questi cittadini rumeni venivano attirati con la promessa di una occupazione lavorativa e di una sistemazione abitativa dignitosa. Ma, una volta giunti a Ragusa, si trovavano invece ad affrontare una situazione di sfruttamento, di para-schiavismo: lavoravano con orari insostenibili senza percepire nessuna somma di denaro per l'attività svolta; venivano sottratti loro i documenti di identità; erano tenuti in una condizione di totale isolamento, non avendo la possibilità di comunicare liberamente con i familiari nei paesi di origine (i contatti erano consentiti solo sotto controllo del gruppo criminale), e costretti a vivere in abitazioni dislocate tra le serre del ragusano, fatiscenti e prive di riscaldamento. Inoltre, potevano solamente vestirsi con indumenti prelevati dai rifiuti e mangiare cibo di

pessima qualità, anche scaduto ed avariato, raccolto tra i rifiuti dei supermercati. In assenza di documenti e di denaro, era per loro impossibile lasciare l'Italia. I pochi che avevano provato a ribellarsi o a fuggire erano stati severamente puniti, con violenza inaudita.

Il sistema messo in atto era semplice: sapendo che il lavoro in agricoltura è spesso pagato «a cassetta», il sodalizio criminale mirava ad impiegare il maggior numero di lavoratori agricoli in modo da ricavare un compenso elevato, commisurato al lavoro svolto da questi braccianti, senza però corrispondere loro alcuna retribuzione. L'unico costo per il gruppo criminale era costituito dalle spese sostenute per garantire i mezzi di sussistenza ai braccianti; spese che venivano quindi contenute al minimo al fine di ottenere la massimizzazione dei guadagni.

Tra i braccianti vi erano anche giovani donne, alcune minorenni, che, oltre ad

essere vittime di tratta per sfruttamento lavorativo, venivano abusate sessualmente dal leader del gruppo criminale nonché «utilizzate» da quest'ultimo per prestazioni sessuali verso terzi in cambio di denaro e/o favori.

Nel maggio del 2018 veniva disposto il fermo dei cinque cittadini rumeni per i reati quali associazione per delinquere (Art. 416 c.p.), tratta di esseri umani (601 c.p.), prostituzione minorile (600 bis c.p.), e atti sessuali con minorenne (609 quater c.p.), sequestro di persona (605 c.p.). Il decreto di fermo veniva convalidato dal Gip di Ragusa che, dopo aver applicato la misura cautelare in carcere a tutti i soggetti sottoposti a fermo, trasmetteva gli atti al Gip di Catania competente per materia. Il Gip etneo oltre a rinnovare la misura cautelare già applicata, la estendeva ad ulteriori capi di imputazione, su richiesta della locale DDA. Inoltre, veniva disposta la misura della custodia in carcere

nei confronti di un sesto indagato non ancora rintracciato sul territorio nazionale.

Tre degli imputati venivano giudicati nelle forme del rito abbreviato, mentre i restanti tre sceglievano il rito ordinario.

2. La decisione del Giudice dell'Udienza Preliminare

Il 20 dicembre 2019, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Catania ha condannato il leader del sodalizio criminale a venti anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di essere umani, anche di minori, e sfruttamento pluriaggravato della prostituzione, anche minorile. Per questi stessi reati sono state condannate anche altre due imputate facenti parte del gruppo criminale (condannate rispettivamente a diciassette anni e otto mesi e a dieci anni di reclusione).

Il Giudice ha inoltre disposto una provvisoria di 10.000 euro per ciascuna delle parti civili costituite: cinque vittime, CGIL di Ragusa e la cooperativa sociale Proxima.

3. Brevi riflessioni a margine della Decisione del Giudice dell'Udienza Preliminare

Sebbene sia necessario aspettare il deposito della motivazione¹ per un commento approfondito della sopra menzionata decisione del Giudice dell'Udienza Preliminare di Catania,

sembra plausibile ritenere che essa costituisca una tappa importante nella lotta allo sfruttamento lavorativo nel settore agro-alimentare nella cosiddetta «fascia trasformata»² del ragusano, e in generale in Italia. Questa sentenza, infatti, conferma tutte le ipotesi emerse dalle indagini e appare particolarmente interessante in quanto viene applicata la norma relativa al reato di tratta (Art. 601 c.p.) in un caso riguardante lo sfruttamento lavorativo di cittadini comunitari nel settore agricolo. Come è noto, la norma di cui all'Art.

601 c.p. è stata riformulata con il D. Lgs. 24/2014, attuativo della Direttiva 2011/36 sulla tratta³, al fine di definire il reato sulla scorta della normativa europea, che a sua volta riprende la definizione di tratta fornita dal Protocollo delle Nazioni Unite annesso alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000. In particolare, l'art. 601 c.p. prevede due fattispecie⁴. La prima consiste nel reclutare, introdurre nello Stato, trasferire fuori dallo Stato, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, ospitare una o

¹ La motivazione verrà depositata entro sessanta giorni dalla data di pronuncia del dispositivo di sentenza (20 dicembre 2019).

² Per «fascia trasformata» si intende quella zona della Provincia di Ragusa tra i Comuni di Acate, Vittoria e Santa Croce Camerina, dove le culture stagionali sono state sostituite da quelle intensive attraverso il sistema della coltivazione in serra.

³ Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, accessibile on line su

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036>.

⁴ Art. 601 c.p. recita: «È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di

necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età».

più persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù definite dall'art 600 c.p. La seconda fattispecie consta di tre elementi costitutivi: la condotta (l'introduzione nel territorio, il trasferimento anche al di fuori di esso, il trasporto, la cessione di autorità, l'ospitalità), i metodi «coercitivi» (inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, d'inferiorità fisica o psichica o di necessità, promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) e gli scopi (il fine di indurre o costringere la persona a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio, al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi). Nel caso di minori, non è necessario vi sia stato uso dei suddetti metodi «coercitivi», in quanto la norma

(Art. 601 c. 2 c.p.) ritiene sufficiente che la condotta *latu sensu* di *abductio* al fine di sfruttamento sia posta in essere in danno di minore perché ricorra il reato in questione.

L'Art. 601 c.p., nella versione novellata dal D.Lgs n.24/2014, rivela interessanti possibilità applicative, in quanto permette di andare oltre l'idea tradizionale di tratta come fenomeno relativo soltanto al trasporto transnazionale: non punisce solamente il trasferimento attraverso i confini ma anche il fatto di trasportare all'interno del territorio, di ospitare una o più persone o di cedere l'autorità su di esse a terzi. Inoltre, a differenza della precedente formulazione della norma, non è necessario che le vittime siano nelle condizioni di schiavitù descritte all'art. 600 c.p. o che siano destinate ad esserlo. L'articolo 601 c.p. può essere dunque

applicato nei casi di sfruttamento che non integrano la riduzione in schiavitù e che spesso non sono connessi ad un precedente trasferimento della persona da un paese ad un altro.

Tuttavia, il numero dei procedimenti penali in cui viene contestato il reato di tratta, di cui all'art. 601 c.p., è ancora esiguo, e molti procedimenti riguardano casi di tratta finalizzati allo sfruttamento sessuale. Ciò sembra dipendere da diverse cause. Come alcune ricerche rivelano, spesso non è facile, soprattutto nei casi di sfruttamento lavorativo, dimostrare tutti gli elementi del reato. Inoltre, l'indeterminatezza di alcune nozioni, ad esempio quella di «situazione di vulnerabilità», costituisce sicuramente un altro fattore che ostacola l'applicazione di questo reato⁵. Alla luce di queste considerazioni, la

⁵ L. Palumbo, *Trafficking and Labour Exploitation in Domestic Work and the Agricultural Sector in*

Italy, Research project report, European University Institute, 2016 consultabile online su

<https://cadmus.eui.eu/handle/1814/42406>; F. Nicodemi, *La tutela delle vittime di tratta e del*

sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Catania potrebbe costituire un importante contributo all'applicazione e interpretazione dell'art. 601 c.p. Se infatti, come pare, la decisione del Giudice è il frutto dell'accoglimento dell'impostazione accusatoria, un ruolo centrale sembrerebbe riconosciuto alla situazione di vulnerabilità e di necessità delle vittime, tanto da ritenere che l'abuso di questa situazione costituisca uno dei principali metodi «coercitivi» usati dal sodalizio criminale. Infatti, come emerge dalla Richiesta di Misura Cautelare della DDA del Tribunale di Catania, uno degli elementi chiave della costrizione coincideva con l'appropriamento della situazione di vulnerabilità e necessità delle vittime, al fine di indurle a prestazioni tali da comportarne lo sfruttamento.

grave sfruttamento: il punto della situazione oggi in Italia, 2016, consultabile online su

Occorre a riguardo menzionare che la Direttiva 2011/36 sulla tratta definisce la «posizione di vulnerabilità» come «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» (Art. 2). A partire da questo presupposto, la Direttiva afferma che il consenso delle persone, rispetto a situazioni di sfruttamento e abuso, è irrilevante e pertanto non preclude la qualifica del reato di tratta.

La definizione di posizione di vulnerabilità offerta dalla Direttiva – definizione che purtroppo non è stata recepita nel nostro ordinamento – è importante in quanto si riferisce non solo alle caratteristiche personali che rendono un soggetto vulnerabile (ad es. essere un minore), ma anche ad una dimensione contestuale, «situazionale» – per

<http://www.asgi.it/notizia/look-out-report-sfruttamento-lavorativo-tratta-italia>.

riprendere un termine adoperato da Mackenzie, Rogers e Dodds⁶ – della vulnerabilità. In altre parole, la condizione di vulnerabilità non connota solo caratteristiche intrinseche al soggetto ma anche una situazione ed è, quindi, determinata dall'intersezione tra fattori contingenti, sociali, economici, politici o ambientali.

La dimensione contestuale della vulnerabilità emerge con nitidezza anche nella Relazione Esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani del 2005 («Convenzione di Varsavia»). In questo documento si afferma esplicitamente che la «vulnerabilità può essere fisica, patologica, affettivo-familiare, sociale od economica. Questa situazione potrebbe, ad esempio, essere

⁶ C. Mackenzie, W. Rogers e S. Dodds, *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford University Press, New York, 2014.

una situazione amministrativa precaria o illegale, una situazione di dipendenza economica o uno stato di salute fragile. In breve, si tratta dell'insieme delle situazioni di estrema difficoltà che possono indurre un essere umano ad accettare di essere sfruttato»⁷.

Il riferimento a questa concezione della condizione di vulnerabilità rappresenta un elemento centrale nella recente sentenza *Chowdury and others v. Grecia*⁸ della Corte europea dei Diritti Umani, che riguarda il caso di quarantadue cittadini del Bangladesh, senza permesso di soggiorno, impiegati in un'azienda di produzione di fragole nell'area di Manolada (nella Grecia me-

ridionale) in condizioni di sfruttamento e degrado. Accogliendo l'argomento dei ricorrenti, la Corte ha affermato che questi lavoratori erano stati sottoposti a lavoro forzato ed erano stati vittime di tratta, ai sensi dell'art. 3 Protocollo di Palermo e dell'art. 4 della Convenzione di Varsavia, e ha dunque condannato la Grecia per violazione degli obblighi positivi discendenti dall'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Sebbene questa sentenza della Corte europea presenti alcuni profili di criticità, sui quali non è possibile soffermarci in questa sede⁹, ciò che appare interessante mettere in rilievo è l'attenzione dei giudici di Strasburgo

per quei fattori – più specificatamente la condizione di migranti irregolari e il rischio di essere arrestati, detenuti e deportati – che producono la situazione di vulnerabilità dei lavoratori del Bangladesh; una situazione in cui il soggetto non ha alternative valide e, dunque, non ha una reale possibilità di scelta. Proprio per questo, come la Corte europea ha precisato, non può considerarsi prestato volontariamente il lavoro che è ottenuto dal datore di lavoro approfittando di una posizione di vulnerabilità.

Va detto che, nel caso *Chowdury*, la dimensione contestuale della vulnerabilità dei lavoratori appare facilmente ac-

⁷ Relazione Esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani consultabile online su: http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/relazione_consiglio_europa.pdf.

⁸ Corte Europea dei Diritti Umani, *Chowdury e altri c. Grecia*, ricorso n. 21884/15, sentenza del 30 marzo 2017 (www.echr.coe.int).

⁹ In particolare, la Corte non chiarisce i contorni e i rapporti tra le condotte di lavoro forzato e tratta. Al riguardo, si veda V. Milano, *Uncovering*

Labour Exploitation: Lights and Shadows of the Latest European Court of Human Rights' Case-law on Human Trafficking, in «Spanish Yearbook of International Law», 2017, pp. 83-115.

certabile in quanto è connessa soprattutto al loro stato di stranieri «irregolari». In altri casi, riguardanti, ad esempio, lavoratori migranti regolarmente soggiornanti o lavoratori nazionali, e dove i fattori che producono vulnerabilità sono più difficili da individuare e definire, può apparire più problematico accertare tale condizione da un punto di vista tecnico-giuridico¹⁰.

In questa prospettiva, la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Catania relativa al caso dei «boschetari» potrebbe rivelarsi di notevole importanza, laddove riconoscesse la posizione di vulnerabilità di lavoratori comunitari, mostrando in questo modo come lo status di cittadino dell'Unione europea non precluda

situazioni di vulnerabilità da cui possono trarre profitto dinamiche di sfruttamento e tratta.

Come emerge dalla Richiesta di Misura Cautelare della DDA del Tribunale di Catania, la posizione di vulnerabilità in cui si trovavano i lavoratori e le lavoratrici rumene è determinata dall'intreccio di diversi fattori economici, sociali e culturali, e corrisponde alla condizione di chi non ha altre alternative se non quella di sottoporsi allo sfruttamento. In questi casi, anche se i meccanismi di coercizione non sembrano facilmente identificabili, la libertà delle persone coinvolte è parziale e in gran parte apparente; per questa ragione, il loro consenso all'abuso è considerato irrilevante. Ciò non significa, tuttavia,

contestare che queste persone abbiano una propria *agency*, cioè – per dirla con Giddens¹¹ – la «capacità» di azione, e quindi di scelta, all'interno di un quadro di relazioni economiche, sociali, affettive e di potere. Come scrive Di Martino, negare l'*agency* individuale in nome dell'irrelevanza del consenso «potrebbe apparire controfattuale, espressivo di un atteggiamento paternalistico [...], e infine non conforme al principio di indisponibilità soltanto relativa dei beni personalissimi della libertà e dignità»¹². All'interno di una situazione di vulnerabilità, gli elementi di *agency*, che rimangono nella capacità di scelta da parte delle «vittime», non vanno confusi con la loro libertà,

¹⁰ UNODC, *Abuse of a Position of Vulnerability and other Means within the Definition of Trafficking in persons*, New York, 2013.

¹¹ A. Giddens, *La costituzione della società. Lineamenti di teoria della strutturazione*, Edizioni di

Comunità, Milano, 1990; S. De Pretis, *Tra "agency" e differenze. Percorsi del femminismo postcoloniale*, in «Studi Culturali», 2, 2005, pp. 259-290.

¹² A. Di Martino, *Sfruttamento del Lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Il Mulino, 2019, p. 162.

che viene invece compressa dall'assenza di alternative concrete e percorribili.

4. Oltre la repressione penale: azioni su più ambiti per intaccare un sistema di produzione

L'impiego di forza lavoro migrante (diversificata per nazionalità, genere e status giuridico-amministrativo) costituisce oggi una componente strutturale del sistema agro-alimentare italiano. Sebbene sia difficile accertare il numero esatto di lavoratori stranieri nell'agricoltura italiana, dai dati forniti dall'INPS risulta che tra i 1.035.645 lavoratori agricoli occupati nel 2016 quasi un terzo era rappresentato da migranti. Secondo i dati del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi

dell'economia agraria (CREA), che stimano anche la manodopera irregolare, nel 2015 il 48% circa della forza lavoro impiegata in agricoltura era composto da lavoratori stranieri (comunitari e non)¹³.

Come diversi studi denunciano ormai da tempo, i rapporti di lavoro nel sistema agro-alimentare italiano sono caratterizzati da irregolarità e sfruttamento. I braccianti agricoli, in particolare i braccianti migranti, spesso lavorano per 10-12 ore al giorno, a contatto diretto con fitofarmaci e diserbanti tossici, e devono resistere al caldo estivo e al freddo invernale per una paga decisamente inferiore al minimo salariale previsto dai contratti collettivi. Inoltre, la maggior parte di essi vive in condizioni di degrado, in baracche isolate,

tuguri fatiscenti o in tendopoli sprovviste di servizi e riscaldamento, che spesso si trovano in sobborghi urbani a diversi chilometri dai campi in cui lavorano¹⁴.

Queste forme di sfruttamento e di degrado le ritroviamo anche nelle serre della fascia trasformata nella Provincia di Ragusa. Qui, fin dalla fine degli anni Settanta, il passaggio da una produzione stagionale ad una permanente, attraverso il sistema della coltivazione in serra, ha comportato il reclutamento di una manodopera migrante che si contraddistingue per la sua stanzialità. Ciò rende la realtà ragusana differente e peculiare rispetto ad altri contesti agricoli italiani, dove i braccianti migranti permangono temporaneamente nelle zone di lavoro per poi spostarsi in

¹³ A. Corrado, F. Caruso, M. Lo Cascio, M. Nori, L. Palumbo e A. Triandafyllidou, *Is Italian agriculture a 'pull factor' for irregular migration – and, if*

so, why?, Report, Open Societies Foundation, European University Institute, 2018, consultabile online su <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/60950>.

¹⁴ A. Corrado, F. Caruso, M. Lo Cascio, M. Nori, L. Palumbo e A. Triandafyllidou, op. cit.

altre aree in funzione delle esigenze di produzioni stagionali. Va notato che, se prima i lavoratori migranti impiegati nelle serre del ragusano erano principalmente tunisini, dopo il 2007, con l'ingresso della Romania nell'Ue, si è registrato un graduale aumento dei braccianti rumeni. Questo processo è stato determinato da diversi fattori. In primo luogo, i lavoratori rumeni sono pagati meno dei tunisini, i quali sono più sindacalizzati e specializzati nel settore e hanno anche creato solide relazioni nella realtà sociale del luogo. Inoltre, molti rumeni sono disposti ad accettare condizioni di lavoro al di sotto degli standard previsti dalla contrattazione collettiva o addirittura tali da configurare situazioni di sfrutta-

mento, perché considerano questo faticoso impegno come un'esperienza di breve periodo, finalizzata esclusivamente a guadagnare i soldi da spedire a casa in Romania. A questo va aggiunto poi il fatto che l'impiego irregolare di lavoratori comunitari è meno rischioso per i datori di lavoro, in quanto di per sé non è sanzionabile penalmente, diversamente dall'impiego di lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno.

Un'altra specificità del contesto ragusano è la rilevante presenza di donne migranti, provenienti principalmente dalla Romania, impiegate come braccianti nelle serre. Spesso queste donne lavorano nelle stesse condizioni di sfruttamento vissute dai braccianti uomini: 10-11 ore al giorno, temperature

altissime d'estate e basse d'inverno, respirando pesticidi, per un salario giornaliero di circa 25-30 euro. Inoltre, molte lavoratrici rumene, così come accade a molti lavoratori connazionali, vivono, anche con i loro bambini, in alloggi e baracche fatiscenti all'interno delle aziende agricole distanti chilometri dal primo centro abitato. In questo scenario di totale dipendenza dal datore di lavoro, di invisibilità e isolamento – dovuto anche all'assoluta mancanza di servizi pubblici di trasporto – lo sfruttamento di queste lavoratrici è spesso caratterizzato anche da ricatti e abusi sessuali. Le donne con responsabilità familiari, in particolare, risultano essere le più esposte a queste forme di abuso¹⁵.

¹⁵ L. Palumbo e A. Sciarba, *The vulnerability to exploitation of women migrant workers in agriculture in the EU: The need for a human rights and gender based approach*, Study commissioned by

the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, consultabile online su [https://www.europarl.eu-](https://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/STUD/2018/604966/IPOL_STU%282018%29604966_EN.pdf)

[ropa.eu/Reg-Data/etudes/STUD/2018/604966/IPOL_STU%282018%29604966_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/STUD/2018/604966/IPOL_STU%282018%29604966_EN.pdf).

Fino a qualche anno fa, un ulteriore aspetto che distingueva la realtà ragusana era l'assenza di un sistema di caporalato. Casi recenti, come quello dei «boschetari», rivelano però come si siano sviluppate, pure in questo territorio, forme di intermediazione illecita di manodopera, anche se le modalità e le proporzioni di questo fenomeno sono molto diverse da quelle che contrassegnano il caporalato in altre zone italiane.

Al netto della diversità dei contesti, è possibile comunque affermare che a Ragusa, come in altre aree agricole nazionali, lo sfruttamento del lavoro, in particolare del lavoro migrante, costituisce una delle principali strategie per ridurre i costi di produzione¹⁶, anche

¹⁶ A. Corrado, M. Lo Cascio e D. Perrotta, *Introduzione. Per un'analisi critica delle filiere e dei sistemi agroalimentari in Italia*, in «Meridiana», 93, 2019, pp. 9-26.

per far fronte ad una riorganizzazione delle catene agroalimentari che vede le aziende agricole esposte a forti pressioni, a monte e a valle. In questa prospettiva, l'intermediazione illegale di manodopera rappresenta una delle forme attraverso le quali gli imprenditori ottengono maggiore flessibilità e un abbassamento considerevole del costo del lavoro.

Alla luce di queste considerazioni, se è vero che la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Catania relativo al caso dei «boschetari» potrebbe segnare un passaggio importante nell'applicazione dell'art. 601 c.p. e in generale nel contrasto alla tratta e allo sfruttamento lavorativo, va ribadito che un'efficace lotta a questi

¹⁷ Legge 29 ottobre 2016, n. 199 *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, consultabile online su:

fenomeni, specie nel settore agricolo, non può certamente limitarsi a colpire i «caporali» o i «trafficcanti». Sono infatti necessarie azioni capaci di intaccare un sistema complesso di produzione, in cui vari attori – dagli imprenditori, ai caporali, alle grandi catene di distribuzione – cercano, a diversi livelli, di ridurre il costo del lavoro e di massimizzare i propri profitti, compiendo e violando i diritti dei lavoratori fino a rendersi responsabili e/o complici di forme di sfruttamento e tratta. In questa prospettiva, la Legge n. 199/2016 sul contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura¹⁷ configura un passo in avanti di notevole rilievo. In particolare, la legge ha riformulato il

<https://www.asaps.it/56975- legge 29 ottobre 2016 n 199 disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni .html>.

reato di cui all'Art. 603-bis del codice penale incriminando anche i datori di lavoro (e non più solo gli intermediari illeciti, come nella precedente formulazione del reato) che sfruttano i lavoratori approfittando del loro stato di bisogno. La legge 199 ha prodotto diversi arresti, sia di imprenditori che di caporali, e l'apertura di indagini da parte di diverse Procure - circa trenta, come rivelano i rapporti del Laboratorio organizzato dall'Altro Diritto Centro Interuniversitario di Ricerca con la Flai Cgil¹⁸. Al riguardo va ricordato che, come menzionato sopra, l'attività di indagine nel caso dei «boschetari» ha preso avvio nell'ambito di un fascicolo aperto presso la Procura di Ragusa per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. Il fascicolo è stato successivamente trasmesso alla

DDA di Catania per l'emersione di indizi relativi al reato di tratta.

La legge n. 199/2016 conta già, quindi, importanti risultati dal punto di vista repressivo. Tuttavia, occorre ancora rafforzare i percorsi di assistenza e protezione delle vittime. Inoltre, l'altra vera sfida è dare realmente corpo alla seconda parte della legge, che prevede, nello specifico, l'articolazione della Rete del lavoro agricolo di Qualità in «sezioni territoriali» per lo sviluppo di politiche efficaci e sperimentali sul collocamento, sul trasporto e sulla sistemazione abitativa dei lavoratori. I dati al riguardo non sono purtroppo confortanti. L'attivazione di queste sezioni territoriali procede molto lentamente. Ciò è probabilmente dovuto allo scarso livello di collaborazione sia tra i diversi enti istituzionali coinvolti, che da parte

delle aziende. Su un totale di 740.000 aziende agricole in Italia, fino al 2018 solo 1.300 avevano aderito alla Rete¹⁹. Resta evidente, dunque, che fenomeni socio-economici complessi, come lo sfruttamento lavorativo in settori quali l'agricoltura, non possano essere affrontati soltanto con lo strumento della repressione penale. È necessario l'adozione di interventi che agiscano su più ambiti - politiche migratorie, agricole, del lavoro, sociali e di genere - in modo coerente e coordinato, ponendo al centro la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

¹⁸ E. Santoro e C. Stoppioni, *Sfruttamento, pregi e limiti della legislazione italiana*, 2018 consulta-

bile online su: <http://www.rassegna.it/articoli/sfruttamento-pregi-e-limiti-della-legislazione-italiana>.

¹⁹ A. Corrado, F. Caruso, M. Lo Cascio, M. Nori, L. Palumbo e A. Triandafyllidou, op. cit.